

COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 62 DEL 18.12.1998

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

[Modificato con deliberazione di C.C. n.30 del 01.06.2001](#)

[Modificato con deliberazione di C.C. n.11 del 22.02.2002](#)

[Modificato con deliberazione di C.C. n. 12 del 14.03.2007](#)

[Modificato con deliberazione di C.C. n. 15 del 14.03.2008](#)

[Modificato con deliberazione di G.C. n. 88 del 22.04.2010](#)

[Modificato con deliberazione di C.C. n. 5 del 24.03.2011](#)

[Modificato con deliberazione di C.C. n. 30 del 31.05.2012](#)

[Modificato con deliberazione di C.C. n. 7 del 22.02.2017](#)

INDICE

| | |
|--|----|
| Art. 1 - Oggetto del regolamento..... | 3 |
| Art. 2 - Oggetto del canone | 3 |
| Art. 3 - Soggetti attivi e passivi (Modificato con del. di C.C. n.12 del 14.03.2007)..... | 3 |
| Art. 4 - Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione e autorizzazione | 3 |
| Art. 5 - Domanda di occupazione..... | 4 |
| Art. 6 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione..... | 5 |
| Art. 7 - Obblighi del concessionario (modificato con del. C.C. 11 del 22.02.2002) | 5 |
| Art. 8 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione..... | 5 |
| Art. 9 - Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione..... | 6 |
| Art. 10 - Commercio su aree pubbliche | 6 |
| Art. 11 - Classificazione delle aree | 6 |
| Art. 12 - Determinazione della superficie soggetta al canone (modificato con del. C.C. 11 del 22.02.2002)..... | 6 |
| Art. 13 - Criteri per la determinazione delle tariffe..... | 7 |
| Art. 14 - Disciplina delle tariffe | 7 |
| Art. 15 - Tariffa per le occupazioni permanenti | 7 |
| Art. 16 - Occupazioni temporanee | 7 |
| Art. 17 - Riduzioni tariffarie per occupazioni temporanee (modificato con del. C.C. 11 del 22.02.2002) | 8 |
| Art. 18 - Esenzioni. | 8 |
| Art. 19 - Aziende erogatrici di pubblici servizi (modificato con del. C.C. 11 del 22.02.2002)..... | 9 |
| Art. 20 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti (modificato con del. C.C. 11 del 22.02.2002 e con del. C.C. 30 del 31.05.2012) | 9 |
| Art. 21 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee. (modificato con del. C.C. 11 del 22.02.2002) | 10 |
| Art. 22 - Riscossione coattiva | 10 |
| Art. 22 Bis – Contenzioso (modificato con del. C.C. 11 del 22.02.2002) | 10 |
| Art. 23 - Vigilanza..... | 10 |
| Art. 24 - Sanzioni amministrative pecuniarie..... | 10 |
| Art. 25 - Disposizioni finali e transitorie..... | 11 |
| Allegato A - Classificazione delle aree..... | 12 |
| Allegato B - Tariffe base..... | 16 |

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone, secondo le norme e i principi contenuti negli art. 52 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 2 - Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ad esclusione delle fattispecie previste nell'art. 18 del presente Regolamento.
2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici, ancorché gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
5. Il pagamento del Canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 3 - Soggetti attivi e passivi (Modificato con del. di C.C. n.12 del 14.03.2007)

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Nel caso di affitto del ramo d'azienda di commercio ambulante, relativo alla sola attività svolta nel Comune di Camisano Vicentino nel mercato della domenica, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (denominato C.O.S.A.P.) dovrà essere corrisposto al Comune dal titolare della concessione del posteggio a titolo originario”;

Art. 4 - Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione e autorizzazione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee in relazione ai seguenti criteri:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, e comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva autorizzazione o concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione

- per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
 4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Trascorso tale termine, si procede d'ufficio con il conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
 5. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi per effetto dell'occupazione.
 6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

Art. 5 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare sul territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 2 in via temporanea o permanente, deve rivolgere apposita domanda al Comune.
2. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata o spedita all'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione.
3. La domanda dev'essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.
4. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
 - c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
 - d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
 - e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.
5. Se necessario l'Amministrazione comunale richiederà ogni documento, disegno, calcolo o altro documento ritenuto utile per una regolare istruttoria della pratica presentata.
6. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:
 - a) per le occupazioni permanenti: almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;
 - b) per le occupazioni temporanee: almeno 20 (venti) giorni prima della data prevista per l'occupazione.

7. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione e comunque non oltre 5 giorni, all'ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento.

Art. 6 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.

1. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.
2. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 5 comma 4 ;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento;

Art. 7 - Obblighi del concessionario [\(modificato con del. C.C. 11 del 22.02.2002\)](#)

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specifiche nell'atto di concessione, ed, in particolare, ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa. Può essere consentita la voltura della concessione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.L'anticipata cessazione e la rinuncia alla concessione non costituiscono titolo di rimborso di somme pagate dal concessionario qualora non vi sia stato un subingresso.

Art. 8 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o di autorizzazione qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. La modifica o la revoca della concessione per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente fra

- il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.
3. Sono inoltre causa di revoca della concessione:
 - a) l'uso improprio o diverso dell'area concessa;
 - b) il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nella concessione ;
 - c) la violazione di norme di legge e regolamentari in materia
 - d) il mancato pagamento del canone;
 - e) la cessione a terzi dell'uso dello spazio, da parte del concessionario.
 4. L'atto di revoca deve essere adeguatamente motivato e nei casi di revoca previsti dal precedente comma 3 non si dà luogo ad alcun rimborso di somme pagate.

Art. 9 - Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza.
Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 5 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga stessa e i motivi della richiesta.
4. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.

Art. 10 - Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone.

Art. 11 - Classificazione delle aree

1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati in tre categorie come da allegato "A" al presente regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La misura di applicazione del canone per ogni singola categoria è così suddivisa:
 - per la 1^a categoria del 100%
 - per la 2^a categoria del 70%
 - per la 3^a categoria del 40%.

Art. 12 - Determinazione della superficie soggetta al canone [\(modificato con del. C.C. 11 del](#)

22.02.2002)

1. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
2. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie da assoggettare a canone.
3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti superiori ai mille metri quadrati la superficie assoggettata al canone è computata in ragione del dieci per cento (10%) per la parte eccedente detto limite.
Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
4. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

Art. 13 - Criteri per la determinazione delle tariffe

1. Il canone è determinato in base ai valori stabiliti nell'apposita tariffa che è graduata in base ai criteri di cui all'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.
2. Il canone si applica con riferimento alla tariffa base, indicata nell'allegato "B", sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee.
3. Alla tariffa base si applicano i coefficienti moltiplicatori previsti nell'allegato "B" a seconda delle varie tipologie e modalità di occupazione.

Art. 14 - Disciplina delle tariffe

1. Le tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche vengono fissate entro il termine stabilito per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio successivo;
2. Le tariffe entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione di cui al comma precedente viene assunta.
3. In assenza della deliberazione di cui al comma 1 si applicano le tariffe in vigore.

Art. 15 - Tariffa per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal Comune

Art. 16 - Occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 10 in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

Art. 17 - Riduzioni tariffarie per occupazioni temporanee (modificato con del. C.C. 11 del 22.02.2002)

1. Se un'occupazione temporanea si protrae per un periodo superiore a quello originariamente consentito, ancorché raggiunga o superi l'anno, si applica la tariffa temporanea ordinaria aumentata del 20%.
2. La tariffa è ridotta del 20 % per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni.
3. La tariffa è ulteriormente ridotta del 50% per le occupazioni non inferiori a 30 giorni o per le occupazioni che si verificano con carattere ricorrente e per le quali è prevista la riscossione mediante convenzione.
4. La tariffa di cui ai precedenti commi è ridotta del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
5. Per le occupazioni effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti o dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe vanno applicate calcolando, oltre alle riduzioni già previste, il tempo di occupazione suddiviso in due fasce orarie: 1^ fascia fino a 8(otto) ore, 2^ fascia superiore a 8 (otto) ore.
Si prevede per la prima fascia, una diminuzione del 20% rispetto all'importo complessivo giornaliero, applicato invece per la seconda fascia.
6. Nel caso di occupazioni riferite a fiere locali, sagre e manifestazioni, di durata inferiore a trenta giorni, si applicherà una ulteriore riduzione del 50% sulla tariffa base oppure altra tariffa convenzionale.
- 6bis Nel caso di occupazioni realizzate da imprese edili nonché quelle realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applicherà una ulteriore riduzione del 50% sulla tariffa base oppure sulla tariffa convenzionale.
7. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano autonomamente e cumulativamente.

Art. 18 - Esenzioni.

1. Sono esclusi dall'applicazione dal canone le occupazioni su beni appartenenti al patrimonio disponibile e, inoltre le seguenti occupazioni:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle ONLUS, da enti religiosi, per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, anche di pertinenza privata e le aste della bandiera nazionale;
 - c. le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio pubblico di linea in concessione;
 - d. le occupazioni cimiteriali;
 - e. le occupazioni temporanee con tende, fisse o retrattili (sono, invece, soggette al canone le occupazioni permanenti di spazi effettuate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente al suolo pubblico)
 - f. balconi;
 - g. verande;

- h. bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
 - i. accessi e passi carrai
 - j. accessi ad impianti di distribuzione di carburante;
 - k. autovetture adibite al trasporto pubblico;
2. Sono inoltre esenti dall'applicazione del canone le occupazioni occasionali di seguito indicate:
- a. occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive e del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
 - b. luminarie natalizie;
 - c. commercio in forma ambulante, mestieri girovaghi e artistici con soste non superiori a 60 minuti;
 - d. occupazioni occasionali di pronto intervento;
 - e. occupazioni con piante ornamentali e relativi contenitori nei soli casi autorizzati dal Comune come installazione di arredo urbano;
 - f. occupazioni per effettuazione di traslochi;
 - g. occupazioni per attività di manutenzione del verde.

Art. 19 - Aziende erogatrici di pubblici servizi [\(modificato con del. C.C. 11 del 22.02.2002\)](#)

1. Il canone per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto di aziende erogatrici di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono determinate in ragione del numero di utenti serviti e viene determinato sulla base dei criteri e della tariffa stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 446/97:
 - a) Euro zero virgola settantasette centesimi (euro 0,77) per utente;
 - b) Misura canone annuo non inferiore ad euro cinquecentosedici virgola quarantasei centesimi (euro 516,46).
2. La misura del canone è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il criterio di applicazione del suddetto canone potrà essere rideterminato nei termini previsti per le modifiche al presente regolamento.
4. Il pagamento del canone deve avvenire in unica soluzione entro il 30/04 di ciascun anno mediante versamento a mezzo ccp recante la dicitura C.O.S.A.P. Servizio Tesoreria e quale causale l'indicazione dell'art. 63 del D. Lgs. 446/97.

Art. 20 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti [\(modificato con del. C.C. 11 del 22.02.2002 e del. C.C. 30 del 31.05.2012\)](#)

1. Per le occupazioni permanenti, il cui canone deve essere corrisposto ad anno solare ai sensi del precedente art. 14, il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
2. Per le annualità successive a quella della concessione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. Il versamento del canone deve essere effettuato su conto corrente postale appositamente istituito intestato al Comune o al suo concessionario in caso di gestione in concessione.

4. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (aventi rispettiva scadenza al 30/04 – 30/06 - 30/09 – 30/11) qualora l'importo annuo dovuto sia superiore ad euro cinquecentosedici virgola quarantasei centesimi (euro 258,23).

Art. 21 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee. (modificato con del. C.C. 11 del 22.02.2002)

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nel precedente art. 20, commi 3 e 4, o anche con versamento in contanti con contestuale rilascio di quietanza.

Art. 22 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento avviene nei modi previsti per le entrate patrimoniali del Comune.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione, il procedimento di riscossione coattiva, indicato nel precedente comma 1, è svolto dal concessionario incaricato della gestione stessa del servizio.
3. Le spese materialmente sostenute per l'emissione dell'atto relativo alla procedura coattiva di recupero saranno addebitate all'utente.

Art. 22 Bis – Contenzioso (modificato con del. C.C. 11 del 22.02.2002)

Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni di suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971.

Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione – se e quanto dovuto – restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 23 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'occupazione del suolo pubblico è di competenza del Comando di Polizia Municipale del Comune.

Art. 24 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. L'occupazione abusiva delle aree di cui all'articolo 1 è soggetta, oltre al dovuto canone, ad una sanzione amministrativa pecuniaria dal cento per cento (100%) al duecento per cento (200%) del canone dovuto in relazione all'estensione dell'occupazione, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività.
2. Gli oneri derivanti dalla rimozione effettuata dal Comune della occupazione abusiva in danno dell'occupante abusivo sono a totale carico del medesimo.
3. L'occupazione delle aree di cui all'articolo 1 del presente regolamento realizzata in violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria del cento per cento (100%) del canone dovuto.

4 - Per il ritardato od omesso versamento del canone si applica la sanzione amministrativa pari al:

- 5% (cinque per cento) se il ritardo è pari a 15 gg.;
- 10/ (dieci per cento) se il ritardo è sino a 45 gg.;
- 20% (venti per cento) se il ritardo è superiore a 45 gg.

La sanzione si applica per ogni importo non versato alle scadenze stabilite.

Art. 25 - Disposizioni finali e transitorie

1. l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente regolamento decorre dal 1° gennaio 1999.
2. Alla concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della T.O.S.A.P è consentito l'affidamento dell'attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone previsto dal presente regolamento fino alla scadenza del contratto in corso, purché la stessa ottenga l'iscrizione nell'Albo previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.
3. L'accertamento e la riscossione della T.O.S.A.P., i cui presupposti di imposizione si siano verificati anteriormente alla data dalla quale nei confronti dei singoli soggetti passivi ha effetto l'abolizione del tributo, continuano ad essere effettuati, anche dopo il 1° gennaio 1999, dall'attuale concessionaria alle stesse condizioni contrattuali in corso.

ALLEGATO "A"**CLASSIFICAZIONE DELLE AREE****1^ CATEGORIA**

| | | | |
|----------|-------------------------------|---|-------------|
| PIAZZA | DEL VICARIATO CIVILE | 1 | CAPOLUOGO |
| PIAZZA | DELLA COSTITUZIONE | 1 | CAPOLUOGO |
| PIAZZA | DELLA REPUBBLICA | 1 | CAPOLUOGO |
| VIA | GARIBALDI(prima semaforo) | 1 | CAPOLUOGO |
| VIALE | LA MALFA | 1 | CAPOLUOGO |
| PIAZZA | LIBERTA' | 1 | CAPOLUOGO |
| VIA | MARCONI | 1 | CAPOLUOGO |
| PIAZZALE | PIO X | 1 | CAPOLUOGO |
| VIA | ROMA C. | 1 | CAPOLUOGO |
| VIA | TORROSSA (prima semaforo) | 1 | CAPOLUOGO |
| PIAZZA | UMBERTO I | 1 | CAPOLUOGO |
| VIA | VITTORIO VENETO (fino Pillan) | 1 | CAPOLUOGO |
| VIA | XX SETTEMBRE | 1 | CAPOLUOGO |
| PIAZZA | XXIX APRILE | 1 | CAPOLUOGO |
| VIA | NEGRIN | 1 | SANTA MARIA |

2^ CATEGORIA

| | | | |
|-------|----------------------|---|-----------|
| VIA | 2° RISORGIMENTO | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | ALFIERI | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | ALPINI | 2 | CAPOLUOGO |
| VIALE | AMBROSOLI | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | ANTICA OLIMPIA | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | ARIOSTO | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | ARTIGLIERI | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | AVIERI | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | BADEN POWELL | 2 | CAPOLUOGO |
| VIALE | BERLINGUER | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | BERSAGLIERI | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | BRIGATA CADORE | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | BRIGATA OROBICA | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | BRIGATA TRIDENTINA | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | BTG. MONTE BERICO | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | BUSATTA | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | C.A. DALLA CHIESA | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | CA' ALTA | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | CA' MISANI | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | CADORNA | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | CASONATO | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | CAV. VITTORIO VENETO | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | CILIEGI | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | COBBE | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | COLOMBO | 2 | CAPOLUOGO |

| | | | |
|-------|---------------------------|---|-----------|
| VIA | DANTE | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | DE GASPERI | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | DEI GIGLI | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | DEI TULIPANI | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | DEL COMMERCIO | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | DEL DONATORE | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | DEL LAVORO | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | DELL'ARTIGIANATO | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | DELLE FRATTE | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | DELLE GARDENIE | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | DELLE GENZIANE | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | DELLE GINESTRE | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | DELLE MIMOSE | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | DELLE ORCHIDEE | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | DELLE ORTENSIE | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | DELLE ROSE | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | DIVISIONE JULIA | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | EUROPA | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | FANTI | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | FERIANI | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | FERMI | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | FERRARIN | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | FILANDA | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | FOGAZZARO | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | GALILEI | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | GARIBALDI (dopo semaforo) | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | GIOBERTI | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | GIRARDI | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | GRANATIERI | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | L. GRASSI | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | LEONARDO DA VINCI | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | LEOPARDI | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | LIOY | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | MANTEGNA | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | MANZONI | 2 | CAPOLUOGO |
| VIALE | MARGHERITA | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | MATTEOTTI | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | MAZZINI | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | MEUCCI | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | MONTE GRAPPA | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | A. MORO | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | PALLADIO | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | PASCOLI | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | PELLEGRINI | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | PERTINI | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | PETRARCA | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | ROSMINI | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | RUMOR | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | SACCHIERO | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | SANZIO | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | SCAMOZZI | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | SILVESTRI | 2 | CAPOLUOGO |
| VIALE | SPADOLINI | 2 | CAPOLUOGO |

| | | | |
|--------|-------------------------------|---|-------------|
| VIA | STADIO | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | TASSO | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | TORROSSA (dopo semaforo) | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | TROZI | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | VECELLIO | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | VICO | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | VITTORIO VENETO (dopo Pillan) | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | VOLTA | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | ZAMPERETTI | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | ZANELLA | 2 | CAPOLUOGO |
| VIA | CAPILANE | 2 | RAMPAZZO |
| VIA | CAPILANE VECCHIA | 2 | RAMPAZZO |
| VIA | CHIESA R. | 2 | RAMPAZZO |
| VIA | DON O. ZANON | 2 | RAMPAZZO |
| VIA | MULINO | 2 | RAMPAZZO |
| VIA | PERAROLI | 2 | RAMPAZZO |
| VIA | PIAZZA S. GAETANO THIENE | 2 | RAMPAZZO |
| VIA | PIAZZA SCIVIERO | 2 | RAMPAZZO |
| VIA | S. GAETANO | 2 | RAMPAZZO |
| VIA | TIEPOLO | 2 | RAMPAZZO |
| VIA | TORRONE | 2 | RAMPAZZO |
| VIA | AGOSTINI | 2 | SANTA MARIA |
| VIA | BACHELET | 2 | SANTA MARIA |
| VIA | BONIFACIO | 2 | SANTA MARIA |
| VIALE | CADUTI SENZA CROCE | 2 | SANTA MARIA |
| VIA | CANOVE | 2 | SANTA MARIA |
| VIA | DELLA TECNICA | 2 | SANTA MARIA |
| PIAZZA | DON G. BARALDI | 2 | SANTA MARIA |
| VIA | DON E. ZANCAN | 2 | SANTA MARIA |
| VIA | FACCHINELLO | 2 | SANTA MARIA |
| VIA | FERRACINA | 2 | SANTA MARIA |
| VIA | FORESTAN | 2 | SANTA MARIA |
| VIA | GANDHI | 2 | SANTA MARIA |
| VIA | INDUSTRIALE | 2 | SANTA MARIA |
| VIA | PADRE A. MENIN | 2 | SANTA MARIA |
| VIA | PAPA GIOVANNI XXIII | 2 | SANTA MARIA |
| VIA | PAPA PAOLO VI | 2 | SANTA MARIA |
| VIA | PIAZZA PIEVE | 2 | SANTA MARIA |
| VIA | PIER SANTI MATTARELLA | 2 | SANTA MARIA |
| VIA | PIO LA TORRE | 2 | SANTA MARIA |
| VIA | RUFFILLI | 2 | SANTA MARIA |
| VIA | TARANTELLI | 2 | SANTA MARIA |
| VIALE | VENEZIA | 2 | SANTA MARIA |
| VIA | CABOTO | 2 | SANTA MARIA |
| VIA | CELLINI | 2 | SANTA MARIA |
| VIA | MAGELLANO | 2 | SANTA MARIA |
| VIA | MARCO POLO | 2 | SANTA MARIA |
| VIA | PERIN | 2 | SANTA MARIA |
| VIA | PIGAFETTA | 2 | SANTA MARIA |
| VIA | ROMA S.M. | 2 | SANTA MARIA |
| VIA | SINICO | 2 | SANTA MARIA |
| VIA | VERAZZANO | 2 | SANTA MARIA |
| VIA | VESPUCCI | 2 | SANTA MARIA |

| | | | |
|---------------------|----------------------------|---|-------------|
| VIA | VICENZA | 2 | SANTA MARIA |
| 3^ CATEGORIA | | | |
| VIA | ALPIERO | 3 | CAPOLUOGO |
| VIA | BADIA | 3 | CAPOLUOGO |
| VIA | BONAGURO | 3 | CAPOLUOGO |
| VIA | BOSCHI | 3 | CAPOLUOGO |
| VIA | CADONA' | 3 | CAPOLUOGO |
| VIA | CASSETTE | 3 | CAPOLUOGO |
| VIA | CORNOLEO DI SOPRA | 3 | CAPOLUOGO |
| VIA | CORNOLEO DI SOTTO | 3 | CAPOLUOGO |
| VIA | D'ANNUNZIO | 3 | CAPOLUOGO |
| VIA | KENNEDY | 3 | CAPOLUOGO |
| VIA | LEVA' | 3 | CAPOLUOGO |
| VIA | MALSPINOSO | 3 | CAPOLUOGO |
| VIA | MANCAMENTO | 3 | CAPOLUOGO |
| VIA | MAMMA ROSA BARBAN | 3 | CAPOLUOGO |
| VIA | PIAZZOLA | 3 | CAPOLUOGO |
| VIA | PICELLI | 3 | CAPOLUOGO |
| VIA | POMARI | 3 | CAPOLUOGO |
| VIA | POMARI (oltre bivio Baldo) | 3 | CAPOLUOGO |
| VIA | PONTE NAPOLEONE | 3 | CAPOLUOGO |
| VIA | POZZETTO | 3 | CAPOLUOGO |
| VIA | PRESINA | 3 | CAPOLUOGO |
| VIA | REZZONICA | 3 | CAPOLUOGO |
| VIA | SEGHE | 3 | CAPOLUOGO |
| VIA | VALLALTA | 3 | CAPOLUOGO |
| VIA | VANZO NUOVO | 3 | CAPOLUOGO |
| VIA | VANZO VECCHIO | 3 | CAPOLUOGO |
| VIA | VEGRI | 3 | CAPOLUOGO |
| VIA | ZUCCOLA | 3 | CAPOLUOGO |
| VIA | BOSCO DI SOPRA | 3 | RAMPAZZO |
| VIA | BOSCO DI SOTTO | 3 | RAMPAZZO |
| VIA | CAPITELLO | 3 | RAMPAZZO |
| VIA | CASONI | 3 | RAMPAZZO |
| VIA | CIMITERO R. | 3 | RAMPAZZO |
| VIA | MAGANZA | 3 | RAMPAZZO |
| VIA | PALAZZON | 3 | RAMPAZZO |
| VIA | RISAIE | 3 | RAMPAZZO |
| VIA | RIVA | 3 | RAMPAZZO |
| VIA | S. FERMO | 3 | RAMPAZZO |
| VIA | CA' MARZARE | 3 | SANTA MARIA |
| VIA | CASONA | 3 | SANTA MARIA |
| VIA | GIORANZAN | 3 | SANTA MARIA |
| VIA | RASEGA | 3 | SANTA MARIA |
| VIA | S. DANIELE | 3 | SANTA MARIA |
| VIA | SARMEGO | 3 | SANTA MARIA |

ALLEGATO “B” (modificato con del. di C.C. n. 15 del 14.03.2008)
(modificato con del. di G.C. n. 88 del 22.04.2010)

| Tariffa base | Lire per metro quadrato |
|--|--------------------------------|
| Occupazioni permanenti - tariffa annua | 43.000 |
| Occupazioni temporanee - tariffa giornaliera | 4.000 |

| Categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici (come da allegato A) | Coefficiente moltiplicatore |
|---|------------------------------------|
| 1^ categoria | 1,00 |
| 2^ categoria | 0,70 |
| 3^ categoria | 0,40 |

| Valore economico dell'occupazione | Coefficiente moltiplicatore |
|---|------------------------------------|
| Fiere e mercati | 2,20 |
| Impianti pubblicitari | 0,50 |
| Aree a parcheggio | 1,00 |
| Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia | 0,50 |
| Occupazioni al servizio di bar, ristoranti e simili | 0,75 |
| Installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante | 0,20 |
| Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive | 0,20 |
| Occupazioni realizzate per altre attività | 1,00 |

| Riduzione della fruibilità in relazione al sacrificio imposto alla collettività | Coefficiente moltiplicatore |
|---|------------------------------------|
| Occupazioni sovrastanti e sottostanti il suolo diverse da quelle effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi | 0,30 |